



**COMUNE DI GIOIA DEL COLLE**

**(Provincia di Bari)**

# **REGOLAMENTO SULLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SU REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 12.07.2012)

## **INDICE**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Soggetto attivo

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote

Articolo 5 - Disposizioni finali

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296.

2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360.

## **Articolo 2 - Soggetto attivo**

L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è riscossa dal Comune di Gioia del Colle ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998.

## **Articolo 3 - Soggetto passivo**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Gioia del Colle alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con i criteri di calcolo e con le modalità di versamento previste dalle norme vigenti.

#### **Articolo 4 - Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale I.R.P.E.F. è fissata in relazione agli scaglioni di redditi corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale nelle seguenti misure con una fascia di esenzione per redditi imponibili, fino a 9 mila euro, ed in caso di redditi superiori a 9.000,00 euro l'addizionale è applicabile sull'intero reddito imponibile:

- a) da 0 euro e fino a 15.000,00 euro, 0,4%;
- b) da 15.001,00 euro fino a 28.000,00 euro, 0,5%;
- c) da 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro, 0,6%;
- d) da 55.001,00 euro fino a 75.000,00 euro, 0,7%;
- e) oltre 75.001,00 euro, 0,8 per cento;

2. In assenza di provvedimenti di variazione si confermano le aliquote vigenti del precedente esercizio.

3. La deliberazione delle aliquote è pubblicata nel sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

#### **Articolo 5 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, dal 1° gennaio 2012.